

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° settembre 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI	VIA ARENULA 70	00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIBRERIA DELLO STATO	PIAZZA G. VERDI 10	00100 ROMA - CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 19. Ricorso della regione Sicilia del 27 maggio 1999.

Finanza pubblica allargata - Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di I.V.A. e tributi diretti - Previsione dell'obbligo di versamento integrale all'erario - Applicabilità anche alle regioni a statuto speciale - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana.

(Circolare Ministero finanze 5 febbraio 1999, n. 28/E).

(Statuto regione Sicilia, art. 36) Pag. 7

N. 20. Ricorso del tribunale di Roma del 22 giugno 1999.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, in corso presso il tribunale di Roma, a carico dell'On. Vittorio Sgarbi, imputato del reato di cui agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa), per avere questi offeso, anche con l'attribuzione di fatto determinato, nel corso di dichiarazioni rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed AG, la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo - Deliberazione della Camera dei deputati in data 16 settembre 1998, con la quale, su proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere è stato dichiarato, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Roma, perché venga dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l'insindacabilità del fatto ascritto all'On. Sgarbi - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 129/1996, 265/1997 e 289/1998.

(Delibera Camera dei deputati del 16 settembre 1998).

(Cost., art. 68, comma 1) » 9

N. 409. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per le Marche del 27 gennaio 1999.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113) » 11

N. 410. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per le Marche del 27 gennaio 1999.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113) Pag. 15

N. 411. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per le Marche del 27 gennaio 1999.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113) » 16

N. 412. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per le Marche del 27 gennaio 1999.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113) » 17

N. 413. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per le Marche del 27 gennaio 1999.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113) » 18

N. 414. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per le Marche del 27 gennaio 1999.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113) Pag. 19

N. 415. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per le Marche del 27 gennaio 1999.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113) » 20

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 19

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 maggio 1999
(della regione Sicilia)*

Finanza pubblica allargata - Regularizzazione degli omessi versamenti in materia di I.V.A. e tributi diretti - Previsione dell'obbligo di versamento integrale all'erario - Applicabilità anche alle regioni a statuto speciale - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana.

(Circolare Ministero finanze 5 febbraio 1999, n. 28/E)

(Statuto regione Sicilia, art. 36).

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso della regione siciliana in persona del presidente *pro-tempore* on. Angelo Capodicasa, autorizzato a ricorrere con delibera della Giunta regionale n. 112 dell'11 maggio 1999, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Sergio Abbate, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, giusta procura a margine del presente atto;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto della circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999, recante «Regularizzazione degli omessi versamenti in materia di I.V.A. e tributi diretti. Differimento dei termini di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

F A T T O

L'art. 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ha ulteriormente differito al 2 marzo 1999, il termine (originariamente fissato al 30 settembre 1997 e già prorogato al 28 febbraio 1998 dall'articolo 23, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) per usufruire della regolarizzazione relativa agli omessi o tardivi versamenti in materia di I.V.A., di imposta sui redditi e di ritenute, di cui ai commi 204, 208 e 209 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

La nuova norma ha anche ampliato, al secondo comma, l'ambito di operatività temporale della sanatoria, disponendo che entro il superiore termine possono essere regolarizzati anche i versamenti dell'I.V.A. risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1° gennaio-31 dicembre 1996.

Per gli ammontari dovuti per il 1996 è stata inoltre prevista una maggiorazione, a titolo di sopratassa, pari al 10 per cento.

Gli artt. 2, comma 154 e 3, comma 216 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché l'art. 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (che con analoga formula hanno riservato all'erario statale le entrate derivanti da dette leggi) sono stati impugnati dall'odierno ricorrente (reg. ric. n. 18 del 1997 e n. 11 del 1998) per violazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2. del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione in materia finanziaria. La suindicata legge 23 dicembre 1998, n. 448, non contiene invece una norma che riservi all'erario

dello Stato le entrate derivanti dalle norme contenute nella medesima, e la Regione siciliana non ha quindi promosso, sotto tale profilo, questione di legittimità costituzionale di detta legge, così come operato nei confronti della precedente legge n. 662/1996, che aveva previsto la regolarizzazione dei superiori omessi versamenti, e della legge n. 449/1997, che aveva prorogato i termini originari.

Il Ministero delle finanze però, con la circolare n. 28/E del 5 febbraio 1999 — nel dettare le istruzioni dopo la riapertura dei termini di cui all'art. 12 della legge n. 448/1998 — ha disposto al punto 4, recante «Modalità di pagamento delle somme oggetto di regolarizzazione»; che «tali tributi devono affluire per intero all'erario, e precisamente al Capo VI, Capitolo 1052, non articolato per quanto riguarda i codici 4209, 3209, 2209, 1209, 1211 e 8893, e al Capo VIII, Capitolo 1203, per i codici 6366 e 6500».

La suindicata disposizione ministeriale, sottraendo alla regione ricorrente entrate di spettanza regionale, appare lesiva delle attribuzioni della medesima in materia tributaria e viene censurata per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

Violazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria, approvate col d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 — che concorrono ad integrare il parametro di costituzionalità insito nell'art. 36 dello statuto stesso — spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime.

Secondo costante giurisprudenza di codesta Corte, requisito basilare per la devoluzione allo Stato delle entrate tributarie riscosse in Sicilia è quello della novità dell'entrata, ravvisabile in «un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente» (sentenze n. 47 del 1968, n. 49 del 1972, n. 429 del 1996).

Detto principio elaborato dalla Corte costituzionale, trova esplicito recepimento nelle recenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432) il cui art. 4, che sostituisce l'art. 1, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, stabilisce appunto che può essere riservato allo Stato «il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi... purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile».

Nel caso di specie non trattasi, però, di nuovo tributo né di elevazione di aliquota di tributi esistenti, ma si è in presenza di una ipotesi di sanatoria, per effetto della quale la somma da versare costituisce quanto il contribuente avrebbe già precedentemente dovuto, a titolo di I.V.A. o di imposta sui redditi, che, com'è noto, sono di spettanza regionale. Sotto questo aspetto si fa rinvio a quanto considerato in sede dei sopra richiamati ricorsi di legittimità costituzionale a suo tempo proposti con riferimento alle clausole di riserva contenute nelle leggi n. 662/1996 e n. 449/1997 ed in atto ancora pendenti dinanzi a codesta ecc.ma Corte.

Con l'impugnata circolare ministeriale, peraltro, vengono acquisite all'erario dello Stato tutte le entrate derivanti dalle predette regolarizzazioni, ivi comprese quelle relative alla nuova sanatoria per l'anno 1996, comprendenti non solo le sovrattasse, ma anche le entrate relative ai tributi che, se versati nell'anno di competenza, indiscutibilmente sarebbero stati acquisiti al bilancio regionale.

Non vi è dubbio pertanto che la predetta circolare sia lesiva delle attribuzioni della Regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa, in quanto, ricomprendendo anche le entrate derivanti dalla sanatoria relativa all'anno 1996 (introdotta dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448/1998, non contenente alcuna clausola di riserva in favore dello Stato) determina una compressione delle entrate tributarie regionali al di fuori della previsione di riserva contemplata dalla citata norma di attuazione dello statuto in materia finanziaria.

Ed invero, la norma (art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965) che consente la riserva all'erario ha carattere derogatorio, in quanto sottrae alla «spettanza» della Regione siciliana le nuove entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, che abbiano destinazione; legislativamente prevista e determinata, che ne giustifichi la sottrazione alla finanza regionale (cfr. sentenza della Corte costituzionale 2 marzo 1987, n. 61).

Appare, evidente che, nella fattispecie ci si trova di fronte ad un illegittimo incameramento di entrate di spettanza regionale al bilancio dello Stato, disposto con una mera circolare ministeriale e, quindi, senza le garanzie previste dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, che sole legittimano la sottrazione di tributi spettanti alla Regione siciliana.

La suddetta circolare ministeriale non è stata né pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* né modificata o comunicata alla Regione siciliana, che ne ha avuto piena conoscenza soltanto il 22 marzo 1999, data in cui ne ha estratto copia dal sito «Internet» de «Il Sole 24 Ore».

P. Q. M.

Si chiede a codesta ecc.ma Corte costituzionale di volere:

accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'impugnata circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999, in quanto lesiva delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dall'art. 36 dello statuto della Regione siciliana e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;

pronunziare in conseguenza l'annullamento della circolare impugnata, nella parte in cui sottrae alla ricorrente quote di gettito tributario ad essa spettanti.

Si depositano col presente atto:

1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 112 dell'11 maggio 1999).

2) copia della circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999, estratta dal sito «Internet» de «Il Sole 24 ore» in data 22 marzo 1999.

Palermo, addì 18 maggio 1999.

Avv. TORRE - avv. ABBATE

99C0594

N. 20

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 giugno 1999
(del tribunale di Roma)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, in corso presso il tribunale di Roma, a carico dell'On. Vittorio Sgarbi, imputato del reato di cui agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa), per avere questi offeso, anche con l'attribuzione di fatto determinato, nel corso di dichiarazioni rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed AG, la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo - Deliberazione della Camera dei deputati in data 16 settembre 1998, con la quale, su proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere è stato dichiarato, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Roma, perché venga dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l'insindacabilità del fatto ascritto all'On. Sgarbi - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 129/1996, 265/1997 e 289/1998.

(Delibera Camera dei deputati del 16 settembre 1998).

(Cost., art. 68, comma 1).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento instaurato nei confronti di Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, imputato «del delitto p.e.p. dall'art. 595, terzo comma, c.p. e 13 legge 47/1948 per aver, con dichiarazioni rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed ag, ne ne effettuavano il lancio in data 27 aprile 1994, offeso, anche con l'attribuzione di fatto determinato, la reputazione di Caselli Giancarlo, procuratore della

Repubblica presso il tribunale di Palermo, affermando in relazione a procedimento penale nei confronti di Andreotti Giulio indagato da quella procura della Repubblica, di aver dato mandato ai suoi legali di denunciare il magistrato, capo della Procura della Repubblica di Palermo; che "Il processo Andreotti è un processo politico" ed ancora che avrebbe denunciato Caselli per "truffa aggravata e abuso d'ufficio per aver utilizzato il proprio ruolo per un'azione politica". In Roma, nella data indicata».

Atteso che la Camera dei Deputati con votazione avvenuta nella seduta del 16 settembre 1998, ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il presente procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;

Constatato che il parere espresso dalla Giunta per le autorizzazioni è stato così illustrato dal relatore f.f. on. Enzo Ceremigna: «La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 2 luglio 1997 procedendo anche all'audizione del deputato interessato. La Giunta ha avuto modo di rilevare che la questione oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche l'argomento di alcune interrogazioni parlamentari. Nel corso della sua audizione l'onorevole Sgarbi ha inoltre fatto presente che le sue affermazioni avevano un contenuto eminentemente politico e non erano intese a diffamare la persona del procuratore della Repubblica di Palermo. Tale è stata anche l'opinione della Giunta, che ha rilevato che i suddetti temi sono stati a lungo — e permangono tali anche al momento attuale — al centro del dibattito politico e parlamentare, dibattito in ordine al quale ogni partito, ogni gruppo e anche, in definitiva, ogni singolo parlamentare ha legittimamente maturato le proprie opinioni»;

Rilevato che la Camera dei deputati ha approvato, con voto quasi unanime, senza discussione e senza modificazioni, la proposta della Giunta di dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese nel caso di specie dall'onorevole Sgarbi;

Ritenuto che la dichiarazione con la quale si attribuisce ad una persona la commissione di delitti — accompagnata dal preannuncio dell'esercizio di un diritto-dovere (quello di denuncia) riconosciuto dall'ordinamento a tutti i soggetti (un'attività, quindi, non riconducibile alla funzione parlamentare né a questa connessa), è, a parere di questo collegio, condotta esulante dall'esercizio delle funzioni di parlamentare (per una chiara indicazione delle attività estranee all'esercizio delle funzioni proprie di membro del Parlamento, tra le ultime, Cass. 16 dicembre 1997, Sgarbi);

Considerato che la dichiarazione, diffusa, secondo l'assunto dell'accusa, dall'on. Sgarbi attraverso due agenzie giornalistiche, non può neanche essere ricondotta nell'ambito della funzione parlamentare in virtù dell'osservazione della Giunta secondo cui «la questione oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche l'argomento di alcune interrogazioni parlamentari» né grazie all'opinione della stessa Giunta «che ha rilevato che i suddetti temi sono stati a lungo — e permangono tali anche al momento attuale — al centro del dibattito politico e parlamentare, dibattito in ordine al quale ogni partito, ogni gruppo e anche, in definitiva, ogni singolo parlamentare ha legittimamente maturato le proprie opinioni», deve infatti, osservarsi, quanto al primo rilievo, che il lancio di agenzia non è avvenuto sulla base del recepimento di una interrogazione parlamentare, bensì sulla scorta di una mera dichiarazione resa, non in veste di parlamentare, dall'on. Sgarbi; e, in ordine alla seconda valutazione espressa dalla Giunta, che su uno stesso argomento — benché oggetto centrale di lungo, attuale e diffuso dibattito parlamentare e politico — possono essere espresse, accanto o in contrapposizione a legittime opinioni, dichiarazioni astrattamente e potenzialmente lesive dell'altrui reputazione;

Ritenuto che «l'interpretazione autentica» delle affermazioni riportate nel capo di imputazione, fornita dall'on. Sgarbi nel corso dell'audizione ad opera dei componenti la Giunta per le autorizzazioni a procedere («Nel corso della sua audizione l'onorevole Sgarbi ha inoltre fatto presente che le sue affermazioni avevano un contenuto eminentemente politico e non erano intese a diffamare la persona del procuratore della Repubblica di Palermo»), non riesce a scalfire la convinzione di questo collegio, secondo cui una critica politica non può (o, meglio, non può impunemente) consistere nell'attribuzione, ad una persona nominativamente indicata, della perpetrazione di delitti, attribuzione avvenuta in assenza, secondo l'ipotesi accusatoria, dei canoni della verità e della continenza, in grado di scriminare la condotta diffamatoria;

Considerato, quindi, che la Camera dei deputati ha, con la dichiarazione di insindacabilità, illegittimamente esercitato il proprio potere, avendo arbitrariamente valutato il presupposto del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare (v. Corte costituzionale, sentenza 24 aprile 1996, n. 129; sentenza 23 luglio 1997, n. 265; e, soprattutto, la sentenza con la quale la Consulta, nel risolvere il conflitto insorto tra il tribunale

di Bergamo e la Camera dei deputati, ha stabilito che «Non spetta alla camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato quando non è dato ravvisare un collegamento tra le espressioni ad esso contestate come diffamatorie e la sua attività parlamentare»);

Rilevato che il dissenso di questo giudice ai fini della corretta decisione sulla imputazione mossa all'on. Sgarbi e a tutela delle funzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite può esprimersi soltanto sollecitando il controllo della Corte costituzionale attraverso lo strumento dell'elevazione di conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione della Camera dei deputati;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e chiedendo che la Corte:

A) dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

B) annulli la relativa deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 settembre 1998 (resoconto stenografico, doc. IV-ter, n. 56/A pag. 27-28).

Roma, addì 14 gennaio 1999

Il presidente: D'ANDRIA

Il giudice estensore: CAPOZZA

99C0675

N. 409

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per le Marche
sul ricorso proposto da Cecconi Nadia ed altri contro il Ministero delle finanze*

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 380 del 1996 proposto da Cecconi Nadia, Coccioli Aldo, Davoli Vincenzo, De Martini M. Luisa, De Petris Giancarlo e Polimeni Ivana, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Boldrini, elettivamente domiciliati in Ancona, al corso Mazzini n. 170;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, non costituito in giudizio, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente erogate dall'Amministrazione a seguito del loro disposto inquadramento, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 27 gennaio 1999, il consigliere Galileo Omero Manzi;

Udito l'avv. Franco Boldrini, sostituto processuale dell'avv. Sergio Boldrini, per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato il 2 aprile 1996, depositato l'11 aprile 1996, la sig.ra Cecconi Nadia ed altri cinque consorti in lite, asserendo di essere dipendenti del Ministero delle finanze, in servizio nella provincia di Ancona, e di essere stati inquadrati in superiore qualifica dal 1° luglio 1978, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno chiesto l'accertamento del diritto al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle maggiori retribuzioni tardivamente corrisposte dall'Amministrazione datrice di lavoro, per effetto del loro superiore inquadramento rispetto ai termini previsti dalla legge per il perfezionamento del relativo procedimento di attribuzione della nuova qualifica e del superiore livello retributivo.

L'Amministrazione, benché ritualmente evocata in causa, non si è costituita in giudizio.

Con memoria depositata il 2 dicembre 1998, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

D I R I T T O

1. — La questione posta con il ricorso è stata già esaminata sia da questo tribunale (v. sentenze 20 novembre 1997, n. 1172; 15 gennaio 1999, n. 6, decise nella camera di consiglio del 18 novembre 1998), che dal Consiglio di Stato (sez. IV, 27 settembre 1993, n. 799; 2 maggio 1995, n. 278; sez. VI, 26 maggio 1997, n. 747), nel senso che interessi e rivalutazione monetaria sugli emolumenti retributivi tardivamente corrisposti ai dipendenti statali, a seguito del loro inquadramento *ex art. 4*, ottavo comma, della legge n. 312 del 1980, competono a decorrere dall'8 novembre 1988, allorché è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* la delibera 28 settembre 1988 della commissione paritetica di cui all'art. 10 della medesima legge, con la quale è stata determinata la corrispondenza tra le precedenti qualifiche ed i nuovi profili professionali istituiti con la sopravvenuta legge n. 312 del 1980.

Di conseguenza, secondo le conclusioni cui è pervenuta la richiamata giurisprudenza, ai fini del perfezionamento del complesso procedimento di inquadramento dei dipendenti dello Stato, nel contesto delle nuove qualifiche funzionali individuate in sede di riassetto retributivo-funzionale disposto dalla richiamata legge n. 312 del 1980, le diverse Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti risultavano costituite in mora alla riferita data dell'8 novembre 1988, in quanto, a seguito della pubblicazione della tabella di equiparazione tra le precedenti qualifiche ed i nuovi profili professionali, non si frapponeva più alcuna preclusione od impedimento procedimentale per la formalizzazione dei nuovi inquadramenti sulla base delle diverse mansioni lavorative effettivamente svolte, rispetto alla qualifica di effettiva titolarità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, ottavo comma, della richiamata legge n. 312 del 1980.

Ciò comporta che il credito di lavoro del dipendente interessato a tale operazione di reinquadramento è venuto ad esistenza, ai fini della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, alla data di pubblicazione della richiamata deliberazione della commissione paritetica per l'inquadramento, costituendo

tale delibera l'atto conclusivo del procedimento amministrativo devoluto dalla legge ai competenti organi, nel quale si sono sostanziate le opzioni discrezionali e valutative in base alle quali è stato in concreto possibile il nuovo inquadramento.

In relazione a quanto precisato, il collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento fin qui seguito dal tribunale in conformità all'indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato e, quindi, il ricorso andrebbe accolto, avendo i ricorrenti diritto al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle retribuzioni differenziali spettanti per effetto dell'accennato inquadramento *ex art. 4, ottavo comma della legge n. 312 del 1980* e tardivamente corrisposte rispetto alla richiamata data dell'8 novembre 1988, a decorrere da tale termine fino al giorno dell'effettivo pagamento delle stesse.

2. — Tuttavia l'accoglimento del ricorso risulta attualmente precluso dalla sopravvenuta disposizione dell'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica collegate alla legge finanziaria per l'anno 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 449), il quale ha espressamente stabilito che «le somme corrisposte al personale del comparto ministeriale per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ... non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria».

Ciò comporta, dunque, ai fini che qui interessa, la impossibilità per il giudice adito di acclarare la sussistenza di un diritto di credito espressamente disconosciuto dal legislatore il quale, secondo il collegio, con la previsione normativa richiamata non ha dato luogo ad alcuna interpretazione delle norme vigenti, come sembrerebbe desumersi dalla titolazione dell'art. 26 della legge n. 448 del 1998, per cui deve escludersi qualsiasi efficacia retroattiva, propria delle norme di interpretazione autentica, del disposto disconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria dello speciale credito retributivo di cui si controverte, attesa la sostanziale precettività del divieto di pagamento di interessi, la cui operatività viene a concretizzarsi solo per crediti non ancora riconosciuti in sede giudiziaria alla data del 1° gennaio 1999 di efficacia del divieto suddetto.

Ciò posto, non vi è dubbio che anche nella prospettiva della affermata natura non interpretativa e, quindi, non retroattiva della norma suddetta, per quanto riguarda il caso che occupa, secondo il collegio, la innovativa previsione legislativa si rivela comunque di ostacolo alla valorizzazione del richiamato orientamento della giurisprudenza amministrativa, favorevole al riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria delle retribuzioni differenziali tardivamente corrisposte ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 312 del 1980, poiché è indubitabile che la nuova norma che disconosce tale pretesa patrimoniale trovi piena applicazione nei giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza.

3. — In relazione a tale circostanza, in forza dei poteri riconosciuti dall'art. 134 della Costituzione e dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il collegio ravvisa la necessità di sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalità del citato art. 26, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 48, attesa la riconosciuta rilevanza e non manifesta infondatezza dei dubbi di incostituzionalità dalla medesima ingenerati in rapporto ai principi affermati dagli artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113 della Corte costituzionale.

Le sollevate questioni di possibile contrasto costituzionale sono sicuramente rilevanti per la decisione della causa, se si considera l'evidente nesso di strumentalità esistente tra la norma sospettata di incostituzionalità e la risoluzione del giudizio *de quo*, per la cui decisione si impone necessariamente l'applicazione di detta disposizione normativa, la cui chiara enunciazione dispositiva e precettiva non consente al collegio di privilegiare una diversa soluzione interpretativa favorevole ai ricorrenti diretta a fugare il sospetto di contrasto con le accennate norme della Corte costituzionale.

Parimenti, la questione appare non manifestamente infondata, considerato che il solo profilarsi di un dubbio di incostituzionalità impone al giudice, *ex art. 23 della legge n. 87 del 1953*, di provocare l'intervento della Corte.

3.A. — In particolare, secondo il collegio, la prevista esclusione operata dall'art. 26, comma 4, della legge n. 448 del 1998 della corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute e tardivamente corrisposte a seguito del definitivo inquadramento ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 312 del 1980, si pone in primo luogo in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché in tal modo si sotto-

pongono i crediti considerati, in conseguenza dell'inadempimento dei rispettivi debiti, ad un trattamento risarcitorio deteriore rispetto a quello previsto per ogni altro credito di qualsiasi genere ed anche da lavoro dipendente, senza la sussistenza di peculiarità differenziatrici.

Non solo, ma la stessa norma, con l'esclusione del previsto ristoro dell'inadempimento dei crediti retributivi suddetti, viene ad ingenerare una ingiusta discriminazione tra i dipendenti statali che vantano crediti identici nei confronti dell'Amministrazione, alcuni dei quali hanno visto riconosciuto il diritto alla percezione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per effetto di pronunce giudiziarie e magari hanno anche ottenuto la liquidazione delle relative spettanze, mentre altri, nonostante si siano parimenti attivati in sede giudiziaria per ottenere il soddisfacimento delle loro pretese patrimoniali, si sono tuttavia visti ingiustamente pregiudicare le proprie aspettative per effetto dell'intervento del legislatore sospettato di incostituzionalità, il quale, in tal modo, si ritiene abbia violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, attesa la omogeneità delle situazioni giuridiche per le quali la legge in questione ha previsto una regolamentazione differenziata.

3.B. — Secondo il collegio, la norma di cui si controverte si pone sotto altro profilo ugualmente in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, poiché viene a vulnerare il diritto alla giusta retribuzione, mediante la sostanziale preclusione della operatività dei sistemi di garanzia della realtà della retribuzione stessa, dal momento che, senza il riconoscimento della rivalutazione, si determina un ingiustificato depauperamento del contenuto economico dello stesso trattamento retributivo, a fronte del ritardo con cui il medesimo viene materialmente corrisposto.

3.C. — Vi è da rilevare inoltre che il sospetto di illegittimità dell'art. 26, comma 4 della legge n. 448 del 1998 si estende anche alla violazione degli artt. 24, 102, 103 e 113 della Costituzione, in quanto, di fatto, con l'accennato innovativo intervento di disconoscimento del diritto alla rivalutazione dei crediti retributivi, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza, il legislatore ha di fatto vanificato il diritto costituzionale di tutela giurisdizionale riconosciuto dall'art. 24 della Carta fondamentale, attesa la evidente applicabilità della nuova norma anche in giudizi tuttora pendenti, quale è quello di cui è causa, promosso proprio per il riconoscimento del suddetto beneficio economico a titolo di sanzione patrimoniale del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione retributiva principale.

La lesione della suddetta posizione soggettiva costituzionalmente garantita, si è accompagnata con una illegittima interferenza nella sfera di attribuzione del potere giurisdizionale riconosciuto dall'art. 102 della Costituzione e, più in particolare, dagli artt. 103 e 113, per quanto riguarda le prerogative di tutela riservate al giudice amministrativo nei confronti degli atti e dei comportamenti della pubblica amministrazione.

Infatti, se è vero che i precetti richiamati non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa quale espressione della tutela giurisdizionale, in funzione di superiori interessi di giustizia, subordinandone eventualmente l'esercizio all'esperimento di una procedura amministrativa ciò non toglie tuttavia che sussistono limiti ad una simile discrezionalità, fra cui il principale è rappresentato dalla condizione che l'esercizio del diritto di difesa sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze.

Donde, in riferimento a tale principio, ritiene il collegio che il limite anzidetto risulti ampiamente superato allorché, come nel caso di specie, il legislatore intervenga successivamente all'esercizio dell'azione giudiziaria con disposizioni preclusive ed innovative preordinate, in sostanza, a vanificare la tutela giurisdizionale.

Pertanto, lo stesso insegnamento della Corte costituzionale è nel senso che violano l'art. 24 della Costituzione quelle norme che, intervenendo nel corso di un giudizio, recano una nuova disciplina sostanziale di segno opposto alle richieste degli attori di quel processo ed alle interpretazioni giurisprudenziali ad essi favorevoli (cfr.: Corte costituzionale, sentenza 10 aprile 1987, n. 123, in riferimento all'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425).

3.D. — Ad avviso del collegio, la norma in questione presenta un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, in quanto il sopravvenuto disconoscimento legislativo del diritto alla rivalutazione del credito retributivo vantato dai ricorrenti nei confronti dell'Amministrazione statale, si pone in contrasto anche con il principio di buon andamento e di imparzialità affermato dall'art. 97 della Costituzione, a cui deve essere improntata l'azione dal momento che in tal modo si introduce una ingiustificata deroga a favore dello Stato al principio fondamentale di liquidazione dei debiti liquidi ed esigibili.

4. — In conclusione, poiché in relazione a quanto precisato tutte le delineate questioni di incostituzionalità dell'art 26, comma 4, della legge n. 448 del 1998 sono rilevanti, nonché non manifestamente infondate, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma, rimanendo sospeso il presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativamente alla prevista non corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per contrasto con gli artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, rimanendo sospeso il presente giudizio;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999.

Il presidente: VENTURINI

Il consigliere estensore: MANZI

99C0800

N. 410

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per le Marche
sul ricorso proposto da Etneo Giuseppina ed altri contro il Ministero delle finanze*

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 381 del 1996 proposto da Etneo Giuseppina, Lodolini Maria Grazia e Torresi Pietro, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Boldrini, elettivamente domiciliati in Ancona, al corso Mazzini n. 170;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, non costituito in giudizio, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente erogate dall'Amministrazione a seguito del loro disposto inquadramento, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 27 gennaio 1999, il consigliere Galileo Omero Manzi;

Udito l'avv. Franco Boldrini, sostituto processuale dell'avv. Sergio Boldrini, per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 409/1999).

99C0801

N. 411

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per le Marche
sul ricorso proposto da Cerioni Giovanni contro il Ministero del tesoro*

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 439 del 1996 proposto da Cerioni Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza Scaravelli, elettivamente domiciliato in Ancona, alla via Carducci n. 10;

Contro il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio è domiciliato per legge, alla piazza Cavour n. 29, per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente erogate dall'Amministrazione a seguito del loro disposto inquadramento, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del tesoro;

Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 27 gennaio 1999, il consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. Lorenza Scaravelli per il ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Honorati per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 409/1999).

99C0802

N. 412

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per le Marche
sul ricorso proposto da Polidori Patrizia ed altra contro il Ministero delle finanze*

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 646 del 1996 proposto da Polidori Patrizia e Saccoccia Rosa M., rappresentate e difese dall'avv. Sergio Boldrini, elettivamente domiciliate in Ancona, al corso Mazzini n. 170;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, non costituito in giudizio, per l'accertamento del diritto delle ricorrenti a vedersi corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente erogate dall'Amministrazione a seguito del loro disposto inquadramento, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 27 gennaio 1999, il consigliere Galileo Omero Manzi;
Udito l'avv. Franco Boldrini, sostituto processuale dell'avv. Sergio Boldrini, per le ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 409/1999).

99C0803

N. 413

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per le Marche
sul ricorso proposto da Marchiolo Filippo ed altri contro il Ministero delle finanze*

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 957 del 1996 proposto da Marchiolo Filippo, Straini Giancarla, Trunfio Giovanna, Rosi Fausto, Animali Mario, Miele Salvatore Stefano, Dubbini Mariella, Reginella Rino, Traversetti Loredana, Lelli Giacomo, Plutino Germanò Giovanni, Moretti Luigi Maria, Fabiani Giancarlo, Paccapelo Bruna, Brucoleri Giovannino, Campailla Giuseppe Tommaso, Capici Andrea, Stampone Quintino Bruno, Mangialardo Donatella, Brutti Patrizia, Vichi Enrica, Caianiello Ignazio, Calciati Ottavio, Borri Rossana, Foca Teresa, Valeri Paola, Catalani Marzia, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lorenza Scaravelli, elettivamente domiciliati in Ancona, alla via Carducci n. 10;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge alla piazza Cavour n. 29, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente erogate dall'Amministrazione a seguito del loro disposto inquadramento, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle finanze;

Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 27 gennaio 1999, il consigliere Galileo Omero Manzi;

Udití l'avv. Lorenza Scaravelli per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato A. Honorati per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 409/1999).

99C0804

N. 414

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per le Marche
sul ricorso proposto da Giacani Antonietta contro il Ministero delle finanze*

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 958 del 1996 proposto da Giacani Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Scaravelli, elettivamente domiciliata in Ancona, alla via Carducci n. 10;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla piazza Cavour n. 29, per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente erogate dall'Amministrazione a seguito del loro disposto inquadramento, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle finanze;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 27 gennaio 1999, il consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. Lorenza Scaravelli per la ricorrente e l'Avvocato dello Stato A. Honorati per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 409/1999).

99C0805

N. 415

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per le Marche
sul ricorso proposto da D'Innocenzo Donatella contro il Ministero delle finanze*

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di azione e di tutela giurisdizionale, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1306 del 1996 proposto da D'Innocenzo Donatella, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Scaravelli, elettivamente domiciliati in Ancona, alla via Carducci n. 10;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, non costituito in giudizio, per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente erogate dall'Amministrazione a seguito del loro disposto inquadramento, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 27 gennaio 1999, il consigliere Galileo Omero Manzi;

Udito l'avv. Lorenza Scaravelli per la ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 409/1999).

99C0806

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 8

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 89
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Suozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Ralola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 18 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrarsa
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brianza, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 18
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 68
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «glà Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Milite, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalò, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	608.000	
- semestrale	L.	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	416.000	
- semestrale	L.	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	118.500	
- semestrale	L.	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	107.000	
- semestrale	L.	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	273.000	
- semestrale	L.	160.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	106.000	
- semestrale	L.	68.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	267.000	
- semestrale	L.	148.000	
Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.097.000	
- semestrale	L.	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	882.000	
- semestrale	L.	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	106.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.800
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	239.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti ☎ 06 85082149/85082221	Vendita pubblicazioni ☎ 06 85082150/85082276	Ufficio inserzioni ☎ 06 85082146/85082189	Numero verde ☎ 167-864035
---	---	--	------------------------------



* 4 1 1 1 1 0 0 3 5 0 9 9 *

Diffusione: «C.I.D.E. - Compagnia Italiana Diffusione Editoriale - S.r.l.»
00153 Roma, viale Trastevere n. 78 - Telefono (06) 5813000

L. 1.500
€ 0,77